

SENT. N. 58/2024/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI Presidente

Marco CATALANO Consigliere

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. ...del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di ... rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Antonio Marchesi;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 5 giugno 2024 tenuta con l'assistenza della segretaria Dottoressa Roberta Onorati, il relatore Consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio. Assente la parte convenuta.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 1° febbraio 2024, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio il sig. ..., dipendente del Comune di ..., ai sensi dell'art. 55-*quater*, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001, per aver falsamente attestato la propria presenza in servizio mediante artifici o raggiri.

Il sig. ... per tale episodio è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 640 c.p. ("Truffa"), in quanto accusato di aver tratto in inganno l'amministrazione "*con artifici e raggiri consistiti nell'attestare mediante timbratura la propria regolare presenza lavorativa pur se, di fatto, la prestazione lavorativa non era in corso di svolgimento e non si era sul luogo di lavoro*".

Il Comune di ... per detto episodio ha disposto a suo carico, con provvedimento n. 81678/2017, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.

Successivamente, il 10 ottobre 2023 l'odierno convenuto, a seguito dell'udienza dibattimentale, è stato prosciolto con sentenza n. 1224/2023 sulla base della motivazione che "*il fatto non sussiste*", in quanto la condotta illecita è stata considerata al di sotto della soglia minima "*per la configurazione del fatto tipico contestato*". Tuttavia, il medesimo Giudice ha ritenuto provato il fatto illecito per l'assenza senza permesso dalle ore 13,28 alle ore 13,55 del 13.12.2016, documentata dalle rilevazioni degli agenti di Polizia giudiziaria e dai riscontri sui registri di presenza; ciò, affermando che "*... si è allontanato dal luogo di lavoro senza alcun permesso preventivamente o successivamente autorizzato e senza timbrare l'uscita risultando così in servizio continuo dalle ore 7,51 alle ore 14,48*".

Per l'episodio di cui sopra, la Procura contabile regionale ravvisa la sussistenza di un danno erariale sotto un duplice profilo: il danno patrimoniale, conseguente al tempo di assenza ingiustificata senza permesso e il danno non patrimoniale, per lesione all'immagine dell'amministrazione di appartenenza, in ragione della diffusione della notizia a mezzo stampa.

Ricorda che l'art. 651-*bis* c.p.p. (aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 28/2015) prevede che la sentenza penale di assoluzione "*per speciale tenuità del fatto*" ha efficacia di giudicato "*quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità*

penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso", ai fini del giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno.

Richiama la giurisprudenza contabile secondo la quale *"la falsa attestazione in servizio da parte di pubblico dipendente realizza una condotta tipicamente causativa di danno erariale: il secondo comma dell'art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede infatti che, 'nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio', ferme le responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, il dipendente 'è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione"* (Sez. giur. Emilia-Romagna, sent. n. 39/2023).

Parte Attrice in particolare individua le condizioni per l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine nell'illecito commesso per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare, nonché nel clamore mediatico che la vicenda ha suscitato.

Il danno patrimoniale viene quantificato dalla Procura contabile nella retribuzione commisurata al periodo di assenza dal servizio non giustificata, pari a 8,07 euro.

La seconda posta di danno, quello all'immagine dell'Amministrazione comunale in ragione dell'eco mediatico dato alla vicenda dalla stampa locale, ma anche nazionale, viene quantificata dalla Procura equitativamente in 1.899,65 euro, corrispondenti alla mensilità retributiva lorda erogata nel dicembre 2016 (al netto della tredicesima).

Per completezza, sotto il profilo della proponibilità della domanda richiama la giurisprudenza per la quale il risarcimento del danno all'immagine per assenteismo, ai sensi dell'art. 55-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, è una fattispecie speciale che prescinde dalle condizioni di proponibilità previste in generale per il danno all'immagine dall'art. 17, co. 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, *"non essendo a tal fine richiesto alcun accertamento con sentenza definitiva in ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose lesive dell'immagine"* (Sez. Giur. I App, sent. n. 345/2021).

Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura contabile chiede la condanna del convenuto a pagare al Comune di ... la somma complessiva di 1.907,72 euro, di cui 8,07 euro a titolo di danno patrimoniale e 1.899,65 euro per il danno non patrimoniale, o nella

diversa misura che dovesse ritenere questo Collegio, oltre alla rivalutazione monetaria dal depauperamento dell'amministrazione di appartenenza sino alla pubblicazione della sentenza ed agli interessi legali fino all'effettivo pagamento; inoltre, la condanna alle spese di giudizio.

2. Il convenuto si è **costituito in giudizio** con una memoria depositata in data 13 maggio 2024.

Afferma l'abnormità e l'ingiustificatezza della richiesta risarcitoria attorea relativa al danno non patrimoniale, rispetto a quello patrimoniale che ammonta a soli 8,07 euro.

Evidenzia che il procedimento penale si è concluso con l'assoluzione del sig. ... "perché il fatto non sussiste", circostanza sulla base della quale afferma che l'asserito danno non patrimoniale dovrebbe imputarsi esclusivamente ai soggetti riconosciuti responsabili penalmente, in quanto la rassegna stampa ha avuto ad oggetto l'indagine penale.

Per quanto sopra, il difensore dell'odierno convenuto afferma che buon senso e ragionevolezza dovrebbero indurre questo Collegio ad assolvere il sig.

Nel rassegnare le conclusioni, la difesa del convenuto domanda:

- in via principale, il respingimento delle domande attoree;
- in via subordinata, la limitazione della condanna al risarcimento del solo danno patrimoniale.

Con vittoria di spese.

3. All'**udienza del 5 giugno 2024**, la Procura regionale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio, si è riportata al contenuto della citazione e alle conclusioni in atti. La parte convenuta non si è presentata.

DIRITTO

1. La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

1.1. L'**antigiuridicità** che ha caratterizzato la condotta tenuta dal convenuto è evidente, in quanto consegue all'accertamento contenuto nella sentenza della Sezione penale del Tribunale di ... n. 1224/2023. Con quest'ultima il Giudice menzionato, come già evidenziato nella parte in fatto, pur prosciogliendo il sig. ... dal reato ascrittogli in quanto ha valutato la condotta in analisi al di sotto della soglia minima per la configurazione del fatto tipico contestato, ha tuttavia ritenuto provata l'assenza ingiustificata di quest'ultimo del 13 dicembre 2016. Ai sensi dell'art. 651-*bis* del c.p.p. (rubricato "Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno") tale accertamento ha efficacia di giudicato in questo giudizio quanto alla sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Sulla base di ciò, non c'è dubbio che il convenuto, in quanto responsabile di un episodio di assenteismo, ha gravemente violato i propri obblighi di servizio e, quindi, posto in essere una condotta antigiuridica.

1.2. Tanto premesso, è necessario verificare la sussistenza o meno del **danno erariale**.

Innanzitutto, occorre evidenziare che, come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (da ultimo, con sent. n. 40/2024), il legislatore ha tipizzato il danno da assenteismo, disciplinandolo con l'art. 55-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, il quale tra l'altro stabilisce che: "*Il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia [...] è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine [...]*"

1.3. La prima posta di danno contestata dalla Procura regionale ha ad oggetto il **danno patrimoniale**, come conseguenza dell'episodio in cui il convenuto si è allontanato dal luogo di lavoro, pur risultando formalmente presente.

La sussistenza nell'odierno giudizio di tale danno emerge dalla Pronuncia del Giudice penale, rispetto alla quale si è formato il giudicato che, come evidenziato nella parte

in fatto, ha accertato che in un caso il convenuto, pur risultando presente, si era in realtà ingiustificatamente allontanato dalla sede lavorativa.

In tal modo, ha indebitamente percepito un emolumento in violazione del sinallagma contrattuale e di tale condotta illecita, alla quale corrisponde un danno per l'amministrazione di appartenenza, deve rispondere ai sensi del sopra menzionato art. 55-*quinquies*.

1.4. La seconda posta di danno azionata dalla Procura regionale è relativa al **danno all'immagine**.

In proposito, questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza contabile che considera tale danno azionabile in caso di ipotesi di assenteismo fraudolento, come quello all'odierno esame e non solo, quindi, ove ricorrano i reati previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del Codice penale.

Si ricorda la Sez. II Giur. App. che, con sentenza n. 18/2020, ha condivisibilmente affermato: "*in armonia con la consolidata giurisprudenza contabile (III Sez. centr. app. n. 542/2016, n. 69/2017, n. 161/2018; Sez. app.*

Sicilia n. 85/2016; I Sez. centr. app. n. 265/2019), alla quale questa Sezione

ha già prestato motivata e condivisa adesione (ex pluribus, Sez. II centr. app.

n. 662/2017 e n. 62/2019), (...) la fattispecie contemplata dall'art.55-quinquies,

d.lgs. n.165/2001, presenti indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella,

più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. "danno

all'immagine", dall'art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i. Si tratta, infatti, di una norma 'speciale', siccome volta a sanzionare la specifica fattispecie dell'assenteismo fraudolento nel pubblico impiego, ricollegando ad

essa l'azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all'immagine) derivatone a carico della P.A."

Pertanto, per quanto sopra evidenziato, dev'essere dichiarata la responsabilità del convenuto per il danno all'immagine cagionato all'ente di appartenenza, dimostrato dagli articoli di giornali versati in atti dalla Procura contabile.

2. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la **determinazione del danno risarcibile** operata dalla Procura.

2.1. La quantificazione della **prima posta di danno** relativa alla retribuzione ingiustificatamente corrisposta al sig. ... è stata correttamente operata dalla Procura contabile. Alla base di essa, infatti, vi è un accertamento del Servizio risorse umane del Comune di ..., agli atti, basato sul costo orario del convenuto e non contestato da quest'ultimo. Pertanto, il danno patrimoniale dev'essere quantificato in 8,07 euro, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.

2.2. La seconda posta di danno, relativa al nocumento cagionato all'immagine del Comune di ..., dev'essere invece riquantificata rispetto alla richiesta attorea.

Innanzitutto, è necessario considerare che la condotta del convenuto, seppur chiaramente illecita, si è concretizzata in un solo ingiustificato allontanamento per 27 minuti. Inoltre, che l'attenzione della stampa si è concentrata su condotte evidentemente considerate più eclatanti rispetto a quella tenuta dal convenuto, il quale in pausa pranzo si era recato presso una pizzeria; in uno degli articoli agli atti, infatti, si legge "*Spesa in orario di servizio, mattinate al bar, fughe a casa: nella requisitoria del pm il racconto delle imprese dei furbetti del cartellino*". Il *clamor fori*, quindi, può essere solo in minima parte attribuito al sig.

Può infine aggiungersi che gli episodi di assenteismo da parte dei dipendenti del comune di ... hanno avuto un risalto quasi esclusivamente limitato alla stampa locale.

Per quanto sopra, questa Corte ritiene equo determinare il danno all'immagine cagionato dall'odierno convenuto in 500,00 euro, somma già rivalutata.

3. L'odierno convenuto è conclusivamente responsabile del danno cagionato al Comune di ... pari all'**importo complessivo di 508,07 euro**. È altresì condannato a corrispondere la rivalutazione monetaria da calcolare sul solo importo di 8,07 euro, secondo gli indici FOI/ISTAT, dal mese di dicembre 2016, data in cui si è avuto l'effettivo depauperamento dell'amministrazione di appartenenza, sino alla data di

deposito della presente sentenza. Inoltre, agli interessi legali sulla somma rivalutata (nei limiti specificati) dal suddetto deposito fino al soddisfo.

4. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, **definitivamente pronunciando**, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, **condanna il convenuto ...** a pagare, in favore del Comune di ..., l'importo complessivo di 508,07 euro (cinquecentootto/07euro), oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolare sul solo importo di 8,07 euro, secondo gli indici FOI/ISTAT, dal mese di dicembre 2016, sino alla data di deposito della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma rivalutata (nei limiti sopra specificati), dal suddetto deposito fino al soddisfo.

Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 64,00 (sessantaquattro/00 euro).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2024.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI Vittorio RAELI

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 giugno 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola